

Fondazione
Museo Civico di Rovereto

Regolamento Assemblea dei soci

Versione 2017

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 20 dicembre 2017



SOMMARIO

I. SOCI

Art. 1 - Compagine associativa

Art. 2 - Acquisto della qualità di socio

Art. 3 - Recesso, decadenza e di sospensione

II. ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 4 - Composizione

Art. 5 - Competenze

Art. 6 - Convocazione

Art. 7 - Costituzione, svolgimento dei lavori e deliberazioni

I. SOCI

Art. 1 - Compagine associativa

La Fondazione è costituita da soci Fondatori e soci Partecipanti (art. 3 dello Statuto).

I soci Fondatori sono soggetti, persone fisiche o giuridiche, che concorrono al fondo di dotazione della Fondazione, di cui all'art. 13 dello Statuto, con un contributo del valore non inferiore a € 10.000,00. I soci partecipanti sono soggetti pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono al Fondo di gestione della Fondazione, di cui all'art. 14 dello Statuto, con una quota annuale non inferiore a € 100,00.

Tutti i soci sono soggetti alle disposizioni del Codice Etico della Fondazione.

Art. 2 - Acquisto della qualità di socio

Il Comune di Rovereto è socio Fondatore della Fondazione Museo Civico di Rovereto.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, possono chiedere di acquisire la qualifica di socio Fondatore i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che:

- a) vengano presentati da un Fondatore;
- b) dichiarino di voler concorrere al Fondo di dotazione della Fondazione con un contributo non inferiore a euro € 10.000,00.

La richiesta di ammissione a socio Fondatore viene valutata e presentata dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei soci che delibera in merito.

La Fondazione regola di norma i rapporti con i soci Fondatori mediante convenzioni e accordi, anche su base pluriennale. Tali accordi e convenzioni vengono sottoscritti dal Presidente in qualità di legale rappresentante della Fondazione.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, possono chiedere di acquisire la qualifica di socio Partecipante le associazioni, le scuole di ogni ordine e grado, le università, i soggetti pubblici e privati che presentino domanda di partecipazione, dichiarando l'adesione alle finalità della Fondazione e sottoscrivendo l'impegno a concorrere al finanziamento della stessa con un contributo annuale non inferiore a € 100,00. L'ammontare effettivo della quota di partecipazione viene deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Le richieste di ammissione a socio Partecipante sono periodicamente valutate e approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei soci Partecipanti. La delibera di ammissione dei partecipanti è notificata al richiedente, con l'indicazione della quota annuale da versare alla Fondazione. Il diniego delle domande di ammissione deve essere espressamente motivato.

Sia la qualità di socio Fondatore che quella di socio Partecipante non sono trasmissibili.

La Fondazione non distribuisce o assegna in alcun modo e in alcuna forma, né diretta né indiretta, quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche, ai soci Fondatori e ai Soci Partecipanti.

 fondazione museo civico di rovereto	Regolamento dei soci e dell'Assemblea dei soci	Vers. 2017
---	---	---------------

L'albo dei soci Fondatori e l'albo dei soci Partecipanti sono predisposti e mantenuti aggiornati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Recesso, decadenza e sospensione

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, i soci Fondatori possono recedere dalla Fondazione mediante comunicazione scritta, adottata dal legale rappresentante se persona giuridica, con effetto a partire dal secondo esercizio successivo a quello della comunicazione, senza ottenere alcun rimborso del contributo al fondo di dotazione.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, il socio Partecipante può liberamente recedere, dandone preventiva comunicazione alla Fondazione e senza diritto ad alcun rimborso dei contributi versati. Il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della relativa comunicazione.

Determina decadenza dalla qualità di socio Partecipante:

- a) ogni modifica della forma giuridica del Partecipante reputata non compatibile dal Consiglio di Amministrazione;
- b) il mancato pagamento della quota annuale di partecipazione entro l'anno di riferimento, salvo diversa preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Determina sospensione o, nei casi più gravi, decadenza dalla qualità di socio Partecipante il mancato rispetto del Codice Etico o comunque un grave comportamento che abbia nuociuto alla reputazione della Fondazione e/o che abbia comportato un danno patrimoniale significativo. In questa fattispecie, la sospensione e la decadenza sono decise dal Consiglio di Amministrazione.

II. ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 4 - Composizione

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, l'Assemblea è costituita dai soci Fondatori nel numero di un rappresentante per ciascuno di essi.

Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto:

- I componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore;
- il Revisore dei conti.

Possono essere invitati ai lavori dell'Assemblea dei soci, senza diritto di voto:

- i soci Partecipanti;
- i componenti del Comitato scientifico, o una loro rappresentanza;
- il Presidente della Società Museo Civico di Rovereto o altra persona da lui delegata;
- i rappresentanti di comitati, associazioni, fondazioni, nonché di altri soggetti pubblici o privati, i quali, pur avendo contribuito a vario titolo alla vita ed alle attività dell'ente, non

abbiano la qualità di soci Fondatori.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto la funzione di segretario verbalizzante compete al Direttore e può essere delegata a un dipendente della Fondazione.

Art. 5 - Competenze

L'Assemblea dei soci:

- a) approva e modifica le norme che regolano il proprio funzionamento;
- b) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammissione dei soci Fondatori;
- c) disciplina la partecipazione ai propri lavori di comitati, associazioni, fondazioni, nonché di altri soggetti pubblici o privati, i quali, pur avendo contribuito a vario titolo alla vita ed alle attività dell'ente, non abbiano la qualità di Fondatori.
- d) nomina i tre componenti del Consiglio di Amministrazione, non di diritto del Comune di Rovereto, di cui uno sulla base di una rosa di segnalazioni del collegio dei Partecipanti;
- e) valuta e approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il programma annuale e triennale di attività, il bilancio di previsione annuale e triennale e il bilancio consuntivo annuale;
- f) fissa i criteri e determina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare della quota annuale di versamento al Fondo di gestione dovuta dai soci Partecipanti;
- g) discute e delibera in merito a proposte e pareri provenienti dal Collegio nominato dai soci Partecipanti e dal Comitato scientifico;
- h) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modifiche dello Statuto, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi del concorso effettivo al fondo di dotazione finanziaria e comunque con il voto favorevole del Consiglio comunale di Rovereto;
- i) delibera lo scioglimento della Fondazione, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi del concorso effettivo al Fondo di dotazione finanziaria e comunque con il voto favorevole del Consiglio comunale di Rovereto;
- j) nomina il Revisore dei conti e ne determina il compenso.

L'Assemblea può altresì formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in materia di attività della Fondazione.

L'Assemblea, inoltre, vigila sul rispetto dei valori e dei principi ispiratori dell'attività della Fondazione.

Art. 6 - Convocazione

L'Assemblea dei soci è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Presidente può convocare l'Assemblea di propria iniziativa, ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei soci Fondatori.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati. Almeno una delle riunioni deve essere tenuta nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di ciascun anno.

L'Assemblea è convocata, di norma presso la sede della Fondazione, mediante lettera raccomandata indirizzata al domicilio del socio o posta elettronica certificata, almeno 15 giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, per telefax o per posta elettronica con un preavviso di sole 48 ore.

La comunicazione deve indicare l'ordine del giorno degli argomenti in discussione, il giorno, l'ora e il luogo della riunione, in prima e seconda convocazione.

Art. 7 - Costituzione, svolgimento dei lavori e deliberazioni

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei membri rappresentanti almeno il 70% del concorso al Fondo di dotazione finanziaria, così come determinato alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento, mentre in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza dei membri rappresentanti almeno il 50% del concorso al Fondo di dotazione finanziaria, sempre riferito alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento.

Gli enti soci Fondatori, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata. Il Presidente ha il compito di verificare, prima dell'inizio dei lavori, la validità della qualità di legale rappresentante ovvero la validità della delega conferita a soggetto terzo.

In caso di presenza di tutti i soci Fondatori, degli Amministratori e del Revisore contabile, la riunione dell'Assemblea potrà avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini di convocazione indicati all'Art. 6.

Nel corso dei lavori dell'Assemblea, il Presidente dirige e modera la discussione, proclama i risultati delle votazioni e assicura il rispetto del presente regolamento.

Hanno diritto di voto solo i soci Fondatori, il cui voto è espresso proporzionalmente, in termini percentuali, al concorso effettuato al Fondo di dotazione finanziaria della Fondazione riferito alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento.

L'Assemblea dei soci delibera, con voto palese, di norma a maggioranza assoluta dei votanti. Le deliberazioni riguardanti le nomine alle cariche degli organi della Fondazione o che si riferiscono a decisioni su persone possono essere assunte con voto segreto per decisione del Presidente dell'Assemblea. Anche in caso di votazione segreta, vengono approvate le proposte che avranno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.

Sono assunte, a voto palese, con la maggioranza dei due terzi dei votanti, le deliberazioni concernenti:

- a) modifiche allo Statuto della Fondazione;
- b) operazioni di trasformazione, fusione, incorporazione della Fondazione in altri enti;

 fondazione museo civico di rovereto	Regolamento dei soci e dell'Assemblea dei soci	Vers. 2017
--	---	---------------

c) destinazione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione.

Nelle votazioni con dichiarazione palese i voti sono espressi per alzata di mano.

Nelle votazioni per votazione segreta i voti sono espressi deponendo nell'urna l'apposita scheda. In tale caso, il Presidente dell'Assemblea nomina, scegliendoli tra i soci, due scrutatori, i quali accertano la regolarità delle votazioni e sottoscrivono, unitamente al Presidente e al segretario verbalizzante, il verbale della riunione.

La tenuta del libro verbali delle delibere assunte dall'Assemblea dei soci è di competenza del Consiglio di Amministrazione.